

L'EDITORIALE

di CARLO RIMINI



QUANDO AVERE UN FIGLIO È UN DIRITTO. E QUANDO NO

Possono due donne legate da unione civile avere un figlio utilizzando tecniche di procreazione assistita? Possono, in particolare, ricorrere alla tecnica nota come ROPA (Reception of Ovocytes from Partner), consistente nella donazione dell'ovulo da parte di una di loro e nella conduzione della gravidanza da parte dell'altra con utilizzo di un gamete maschile di un terzo? Il bambino avrebbe così due mamme: quella che partorisce e quella il cui ovulo è stato fecondato; nessun padre, perché l'uomo donatore resta anonimo. La Corte costituzionale, qualche giorno fa (sentenza n. 221 del 2019, red. Franco Modugno), ha risposto che non possono. Meglio, ha detto che non è irragionevole che la legge (L. n. 40/2004) lo vieti.

Quando questa domanda viene posta nel contesto del dibattito politico, le opposte fazioni tendono ad allargare il problema. Da un lato si afferma che non si possono discriminare le persone omosessuali negando loro il diritto ad avere figli (ma chi lo ha detto che avere figli ad ogni costo sia un diritto?). Dall'altro si obietta: solo la famiglia tradizionale garantisce il rispetto dei valori fondanti della nostra società (viene da chiedersi dove viva chi fa questa osservazione per non sapere quali orrori talvolta si celano dietro le mura della famiglia tradizionale). Si rafforza l'argomento invocando l'autorevolezza della scienza: alcuni ricercatori sostengono che un bambino, per crescere in modo equilibrato, deve essere accudito da un papà e da una mamma. Si risponde che da altre ricerche risulta il contrario. Chi può dire chi ha ragione? L'attenzione si polarizza su affermazioni antitetiche che non consentono di trovare una soluzione condivisa.

La Corte costituzionale procede invece con un metodo rigoroso. Le tecniche di procreazione assistita hanno lo scopo di realizzare le aspirazioni genitoriali degli adulti, non

LA CORTE COSTITUZIONALE HA VIETATO A DUE DONNE LEGATE DA UNIONE CIVILE LA DONAZIONE DELL'OVULO DALL'UNA ALL'ALTRA

quello di garantire l'esistenza e l'interesse di un bambino che non è ancora venuto al mondo. Secondo la Corte è quindi ragionevole che la legge del 2004 abbia affermato che il desiderio di essere genitori può essere perseguito artificialmente solo se al bambino che nascerà viene garantita una famiglia uguale a quella nella quale si realizza la fecondazione naturale: un padre e una madre. Di fronte a questa conclusione, sorge spontanea una osservazione: la Corte smentisce coloro che solo poche settimane fa, commentando due recenti sentenze (quella sul suicidio assistito e quella sull'ergastolo ostativo), la avevano superficialmente criticata per reiterare posizioni "di sinistra". Ma il pensiero della Corte prescinde dalle polemiche politiche ed anche da quelle sul suo stesso operato. I giudici costituzionali ragionano sul loro ruolo: che non è quello di dire se sia giusto affermare o negare il diritto di due donne ad essere entrambe madri di un bambino. **Questo è il compito del Parlamento, che fa scelte politiche: progressiste o conservatrici.** Le scelte fatte dalla legge del 2004 sono certamente, sotto molteplici aspetti, di segno restrittivo, ma non è compito dei giudici che siedono al Palazzo della Consulta sindacare le scelte politiche fatte dal Parlamento quale interprete della collettività. La Corte costituzionale difende la sua funzione, difende con forza i limiti del suo potere. L'unico compito che ha in questa materia è verificare che le norme non siano irrazionali e ingiustificate, che non trattino in modo diverso situazioni uguali. Cercare di garantire che un bambino venga al mondo in una famiglia "ad instar naturae" – scrive la Corte – non è irragionevole.

Vi è un altro aspetto della sentenza che merita attenzione perché destinato ad avere un effetto sulle future decisioni dei giudici in relazione a un problema di cui si è molto discusso al tempo dell'approvazione della legge sull'unione civile. **Si tratta dell'ammissibilità dell'adozione da parte del partner omosessuale del genitore: la cosiddetta *stepchild adoption*.** La Corte costituzionale sviluppa un confronto fra i due problemi (il ricorso da parte della coppia omosessuale a tecniche di procreazione assistita e l'adozione del figlio del partner omosessuale) e afferma espressamente che devono essere trattati in modo diverso. Nel valutare l'ammissibilità della procreazione assistita si deve considerare solo se sia meritevole di tutela l'aspirazione dei richiedenti a essere genitori. Nel valutare l'ammissibilità di una domanda di adozione da parte del compagno di un genitore si deve invece tenere presente che il bambino è già in vita. L'adozione non serve a dare un figlio a una coppia, ma a dare una famiglia al minore che ne è privo. **Deve essere quindi tutelato il suo interesse a mantenere relazioni affettive già di fatto instaurate e consolidate.** Quindi la Corte costituzionale conferma che è corretta la soluzione che si è già affermata in alcune decisioni giurisprudenziali per cui il partner omosessuale del genitore può adottare il figlio del compagno. Il Parlamento non era riuscito a risolvere questo problema nel 2016 quando è stata approvata la legge sulle unioni civili.

**IL PARTNER OMOSESSUALE DEL
GENITORE PUÒ INVECE ADOTTARE
IL FIGLIO DEL COMPAGNO: QUI IL
BIMBO C'È GIÀ. E VA TUTELATO**

Carlo Rimini è ordinario di Diritto privato all'Università di Milano

© RIPRODUZIONE RISERVATA